



PROVINCIA DI COSENZA

Personale ed Organizzazione

Determinazione Dirigenziale

N° 2023002382 del 27/12/2023

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni De Rose**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Gestione Risorse Umane
- Affari Correnti Personale - Ispettivo**
Responsabile del Servizio: **Andrea Vizzini**
RUP/Istruttore: **Francesco Serrago**

Oggetto

**Dipendente matr. 2746 - Congedo parentale nei giorni: 30-31
Dicembre 2023 e 1-2 Gennaio 2024 per complessivi gg.04.**

Premesso

Che l'art. 32 (Congedo parentale) del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151 quale "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53", come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 recita: comma 1 "*Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*" lett. a) "*alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi...* lett. b) "*al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei*

mesi;

comma 4 *“Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto ;*

Che l'art. 43 del CCNL 21/05/2018 prevede: nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 (...). I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;

Che il dipendente matr.2746, ha prodotto istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n.69613 in data 18/12/2023 intesa ad usufruire per il figlio (OMISSIS) del congedo parentale nei giorni: 30-31 Dicembre 2023 e 1-2 Gennaio 2024 dichiarando nella medesima istanza, che il proprio coniuge non usufruirà del congedo parentale, come si evince dalla citata richiesta;

Che ai sensi dell'art.32 comma 1 in combinato disposto con l'art. 34 del d.lgs 151/2001 recependole modifiche apportate dal D.lgs 105/2022, il periodo richiesto è remunerato corrispondendo una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo pari a nove da fruirsi fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;

Che il medesimo articolo stabilisce che l'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

Che l'art.34 comma 5 prevede altresì che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio;

Che si può accogliere la succitata richiesta precisando che lo stesso ad oggi ha già usufruito di giorni 104 del medesimo congedo per il succitato figlio di cui 30 giorni con retribuzione pari al 100%, 60 giorni al 30% della retribuzione e 14 giorni senza retribuzione;

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 comma 2 e 3 CCNL del 16/11/2022 e art. 34 comma 3 del D.Lvo. 26/03/2001 n.151, il periodo di congedo richiesto pari complessivamente a 04 giorni, è retribuito al 30% della retribuzione fissa mensile;

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 16.10.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 62 del 23.10.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2023;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il P.E.G. d'esercizio;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

DI COLLOCARE per i motivi tutti indicati in premessa che qui di seguito si intendono trascritti e riportati, il dipendente matr.2746, in congedo parentale nei giorni: 30-31 Dicembre 2023 e 1-2 Gennaio 2024 per complessivi gg.04;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 45 comma 2 e 3 CCNL del 16/11/2022, art. 34 comma 3 del D.Lvo. 26/03/2001 n.151 e del decreto legislativo 105 del 30/06/2022; tale periodo è retribuito al 30% della retribuzione fissa mensile;

DI DARE ATTO altresì che l'art. 34 comma 5 prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Cosenza, 27/12/2023

**Il Dirigente
Avv. Giovanni De Rose**

Estratto di Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.